

ALLEGATO SUB 2 AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA del 17 ottobre 2020.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Organizzazione di volontariato Comunità di Lussino ETS - ODV, associazione italiana dei Lussignani non più residenti sull'isola, ente non riconosciuto, qui di seguito indicata "Associazione", con sede a Trieste, si costituisce e dota del presente Statuto.

Rappresenta la continuazione ideale delle Comunità di Lussinpiccolo e Lussingrande.

Sono suoi aderenti gli originari delle Isole del Quarnero, in particolare dei Comuni e delle Frazioni di Lussinpiccolo, Lussingrande, Neresine e Ossero, ovunque siano nati, gli esuli, compresi i familiari, i discendenti diretti e acquisiti.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione opera democraticamente, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività prevalentemente di terzi, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e ha come scopo la memoria delle isole del Quarnero nei suoi rapporti con l'Istria e la Dalmazia nel corso dei secoli.

Il perseguimento di questo scopo avviene, in via esemplificativa e non esaustiva, attraverso:

1. l'organizzazione e gestione di attività scientifiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato come previsto dall'art. 5, lettera i) del d. lgs. 117 del 2017;

2. l'organizzazione di iniziative culturali, di divulgazione della cultura, della storia, dell'ambiente e dei costumi anche attraverso la pubblicazione di libri e di riviste e l'allestimento di mostre;

3. la conservazione dei beni culturali dell'isola di Lussino e la sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica per la conservazione dei suoi beni culturali e del suo territorio;

4. la promozione culturale e scientifica;

5. la promozione del dialogo e la cooperazione con le istituzioni;

6. lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del d. lgs. 117 del 2017, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge, individuate dal Consiglio direttivo con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 3 - Soci

L'Associazione opera con un numero minimo di sette soci e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o dei propri diritti di partecipazione.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La domanda di ammissione è accettata nella prima riunione utile del

Consiglio direttivo e comunque entro sessanta giorni.

Il rigetto della domanda è motivato e comunicato all'interessato entro il medesimo termine. Avverso il rigetto l'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, potrà presentare ricorso.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;**
- b) eleggerne gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;**
- c) essere informati sulle sue attività;**
- d) concorrere all'elaborazione e approvazione del suo programma;**
- e) esaminare i bilanci e i libri associativi in presenza del Presidente o suo delegato, presso la sede sociale.**

Gli associati si obbligano:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;**
- b) prestare la loro opera ed assumere le cariche sociali in modo personale e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;**
- c) non pretendere, anche se ricoprano cariche sociali, alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute e documentate per attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione;**
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, i termini e le modalità annualmente stabiliti dall'assemblea; detta quota non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.**

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;**
- b) radiazione per mancato pagamento della quota sociale, previo invito a sanare la morosità entro quindici giorni;**

c) radiazione qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione.

Avverso la radiazione l'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, potrà presentare ricorso.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4 – Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua inerzia, di un decimo dei soci.

L'assemblea è convocata previa comunicazione ai soci dell'ordine del giorno inviato con un anticipo di almeno dieci giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato all'atto dell'iscrizione e indicata nel libro degli associati. Hanno diritto di voto gli iscritti. Non sono ammesse deleghe.

È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza ad eccezione dei casi indicati nello Statuto.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- b) approva il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio direttivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) determina annualmente la quota associativa;
- j) provvede sui ricorsi avverso le delibere di rigetto della domanda di ammissione a socio nonché su quelle di radiazione dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con decisione motivata;
- k) designa, su proposta del Consiglio direttivo, soci onorari tra eminenti personalità che abbiano dato un contributo significativo alla memoria dell'isola di Lussino;
- l) al verificarsi delle condizioni previste dal primo comma dell'Art. 31 del d. lgs. 117 del 2017, nomina il Revisore legale dei conti;
- m) al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del d. lgs. 117 del 2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 5 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, su tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea.

E' composto da sette a nove membri, eletti dall'assemblea tra i soci e dura in carica quattro anni.

Elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti, il tesoriere nonché i delegati all'Assemblea generale dell'Associazione delle Comunità Istriane.

Delibera a maggioranza dei componenti.

Provvede alla radiazione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6 - Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo e presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese a forfait.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito reso in forma continuativa all'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione comprendente beni mobili e immobili ed entrate comunque denominate, rappresentante dalle quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni ed elargizioni, proventi di raccolte fondi, da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del d.lgs. 117 del 2017, è impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori anche nel caso di dimissioni e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso il secondo comma dell'art. 8 del d.lgs. 117 del 2017.

Art. 9 - Bilanci

I bilanci d'esercizio è redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo.

Il bilancio coincide con l'anno solare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è sottoposto entro il mese di aprile all'approvazione dell'assemblea.

Nel bilancio risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 10 - Durata, scioglimento e devoluzione dei beni

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che delibera validamente in presenza dei due terzi degli iscritti, provvedendo contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altre Associazioni con finalità analoghe, nei termini di cui all'art. 9 del d.lgs 117 del 2017.

Art. 11 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, e per quanto non espressamente ivi previsto si applica quanto previsto dal d.lgs

117 del 2017 e, in quanto compatibile, dal codice civile.

**Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci
che delibera a maggioranza in prima convocazione in presenza dei tre
quarti degli iscritti e, in seconda, qualunque sia il numero dei presenti.**